

COMUNE DI MALONNO

ORIGINALE

Provincia di Brescia

Codice Ente : 10.351

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', A NORMA DELL'ART.54 DEL D. LGS. 28/08/2000 N.274.

L'anno **duemilaventicinque (2025)** addì **VENTIDUE** del mese di **OTTOBRE (10)** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Giacomini Moira	Vicesindaco/assessore	P	
3	Venturi Francesco	Assessore	P	
4	Ghirardi Gianmario	Assessore	-	A
5	Cattaneo Maura	Assessore	P	
	Totale		4	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **CAFORIO DOTT. ONOFRIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **GHIRARDI GIOVANNI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. N. 80 DEL 22.10.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', A NORMA DELL'ART.54 DEL D. LGS. 28/08/2000 N.274.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Malonno in data 14 Ottobre 2022 ha sottoscritto la convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 Agosto 2000 n.274 e ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 26 Marzo 2001, con validità 3 anni;

VISTA la volontà dell'Amministrazione di sottoscrivere una nuova convenzione con il tribunale per il prossimo triennio;

VISTO l'allegato schema di convenzione e ritenuto rispondente ai fini che l'Amministrazione Comunale intende perseguire;

PRESO ATTO che la sottoscrizione della convenzione non comporta alcun onere a carico del Comune di Malonno;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area servizi amministrativi in ordine alla proposta del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000 e degli articoli 7.1 e 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28.03.2013;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della stessa;
- 3) di dare atto che con la presente non si assumono oneri finanziari a carico del Comune di Malonno;
- 4) di inviare copia della presente deliberazione al Tribunale di Brescia;
- 5) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Onofrio Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', A NORMA DELL'ART.54 DEL D. LGS. 28/08/2000 N.274.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 22.10.2025



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI

(Onofrio dr. Caforio)

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(Art. 2 D.M. 26/3/2001)

P R E M E S S O

* che in applicazione delle disposizioni normative di seguito richiamate:

- art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468";
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

il Giudice di Pace, su richiesta dell'imputato, ed il Tribunale Monocratico, se l'imputato non si oppone, possono applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

*che l'art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 - comma 6 - del citato D.L.vo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 - comma 1 - del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

*che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

*che l'Ente COMUNE DI MALONNO (da qui in avanti denominato - Ente). presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto L.vo;

*tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Brescia, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Ghirardi Giovanni, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che numero 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, a norma degli articoli citati in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) manutenzione del verde pubblico
- 2) manutenzione e pulizia degli immobili comunali.

Tenuto conto della novella di cui alla legge n. 120/10, introduttiva dei commi 9 bis e 8 bis degli artt. 186 e 187 del codice della Strada, vanno contemplate anche: prestazioni di lavoro nel campo (specifico) della sicurezza e dell'educazione stradale.

L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.

La disponibilità verrà concessa previa verifica della possibilità di un proficuo inserimento del condannato nella struttura dell'ente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33 - comma 2 - del citato D. L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Coordinatori delle prestazioni

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Ghirardi Dott. Giovanni - Legale Rappresentante - tel 0364635576 - mail: uff.segreteria@comune.malonno.bs.it

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Violazione degli obblighi — Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l'obbligo:

- di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena ovvero, in assenza, al Comando Carabinieri territorialmente competente, le eventuali violazioni da parte del condannato degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- di redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;
- di trasmettere senza ritardo l'anzidetta relazione alla cancelleria del Giudice che ha applicato la sanzione per il tramite dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

È facoltà delle parti recedere dalla "convenzione" previa disdetta, da inviare tramite lettera raccomandata a.r., tre mesi prima della scadenza annuale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale -, nonché all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia

Brescia, _____

COMUNE DI MALONNO

Giovanni Ghirardi

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Stefano Scati

IL PRESIDENTE

(Ghirardi Dott. Giovanni)





IL SEGRETARIO

(Dr. Gnofrio Caforio)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno - 5 NOV 2025 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO - 5 NOV 2025



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL MESSO/ U.P.L.
Angeli Gianfranco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.



IL SEGRETARIO COMUNALE

MALONNO _____
